

VERBALE ASSEMBLEA SOCI STRAORDINARIA

L'anno 2022 il giorno 6 del mese di agosto alle ore 18,00 presso la sede operativa sita in Prato Via di Cantagallo, 33, si è tenuta l'assemblea dei soci dell'Associazione Recuperiamoci! - onlus per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 20 dello Statuto, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signor Paolo Massenzi*, che, constatato che sono presenti n. 4 soci aventi diritto al voto su n. 29 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di terza convocazione ai sensi dell'art. 13, essendo andate deserte la I e la II convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Chiara Pacini che accetta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad un'ulteriore modifica statutaria al fine di adeguare correttamente lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore e la modifica è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione precedentemente presentata.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, *all'unanimità* delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Lo statuto sarà firmato dalle tre persone in presenza.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Paolo Massenzi

[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Esiguità registrazione dell'atto registrato il 17-8 AGO 2022
al N. 1283 Mod. 3 Vol.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

IL FUNZIONARIO
FIRMA in delega del Direttore Provinciale

Associazione di promozione sociale

“Recuperiamoci A.P.S.”

Ente Terzo Settore

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale “Recuperiamoci – A. P. S.”, qui di seguito detta “Associazione”.
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ente del terzo settore con finalità sociali e ambientali e promuove la condivisione, la promozione e la valorizzazione dell'economia circolare e collaborativa per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, culturali, sociali e ambientali.
3. L'Associazione è disciplinata dal codice civile, dal codice del terzo settore, dalle norme nazionali e regionale in materia di associazioni di promozione sociale, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, possano essere necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Prato.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità artistiche e culturali svolge attività di interesse generale in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'associazione ha come obiettivi principali:

- Promuovere l'economia circolare;
- Promuovere la cultura del riuso, del riciclo e del recupero in ogni sua forma; ponendosi anche gli obiettivi di tutela della natura e dell'ambiente;
- Promuovere la cultura del consumo responsabile e sostenibile anche attraverso l'inserimento lavorativo di persone in stato di bisogno;
- Favorire la divulgazione e la circolazione delle buone pratiche attraverso spazi culturali già esistenti (biblioteche, cinema, teatri, musei, atelier artistici ma anche bar, locali e luoghi di aggregazione) creandone anche di nuovi ed atipici (fabbriche, stanzoni, piazze , corti etc) ed anche virtuali (internet radio, web seminar, blog, social network)
- Realizzazione di uno o più centri del riuso e del recupero

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere, progettare e realizzare varie attività, in particolare:

- organizzazione di eventi quali: incontri, dibattiti, conferenze, tavole rotonde, mercati e fiere per promuovere la cultura del consumo responsabile e sostenibile
- attività di formazione: laboratori individuali, laboratori collettivi, corsi, arte-terapia, workshop;
- partecipazione a manifestazioni artistiche, culturali e fiere mercato.
- attività editoriali cartacee, digitali e on-line : pubblicazioni riviste, libri ed altri materiali culturali;
- favorire il reinserimento di persone in difficoltà anche attraverso attività di formazione;
- attivazione di punti di raccolta e riutilizzo dei materiali di recupero, nell'ottica di ridurre gli sprechi e valorizzare le risorse;

1. raccogliere fondi a favore di persone in situazione di disagio;
 - raccogliere fondi per la realizzazione del centro del riuso e del recupero;
 - tutte le attività che il consiglio possa ritenere consone al raggiungimento degli obiettivi sociali.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, come previsto dalle norme in materia, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione potrà inoltre svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. I soci minorenni potranno svolgere la propria attività all'interno dell'associazione, con la debita autorizzazione di chi ne esercita la responsabilità genitoriale e sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discrimina-

tori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Gli Associati si distinguono in:

A. Associati effettivi: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi contribuendo in modo continuativo con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, culturali e professionali e lavorative; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.

B. Associati Fruitori: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi partecipando come allievi alle attività dell'associazione; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.

C. Associati Sostenitori: contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante versamento della quota annuale e con contributi economici volontari o con l'apporto di aiuti materiali o lavorativi; hanno diritto di voto alle Assemblee e sono eleggibili alle cariche Sociali.

D. Associati Onorari: il Consiglio di Presidenza può nominare a sua discrezione persone che si siano rese particolarmente meritevoli nel campo delle attività istituzionali dell'associazione; hanno diritto di voto alle Assemblee e sono eleggibili alle cariche Sociali. L'Assemblea può revocare, a maggioranza, su richiesta di almeno di 1/5 dei soci aventi diritto al voto, lo status di socio onorario e obbligare il consiglio alla cancellazione dal libro soci. E' espressamente esclusa la temporaneità della percezione alla vita associativa ed è garantito per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. L'esercizio relativo al diritto di voto, in caso di minor età, deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
4. All'atto della prima ammissione la quota deve essere versata entro un mese dalla delibera del consiglio in cui viene ammesso il socio. Successivamente la quota associativa deve essere versata dai soci ogni anno entro e non oltre il 31 marzo,
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) L'organo di controllo (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

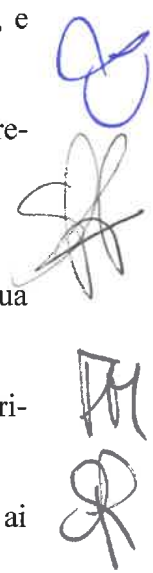
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

- d) approvare il bilancio;
- e) nominare e/o revocare i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) Approvare gli eventuali regolamenti;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- i) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- j) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- k) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.



L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - l) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa;
 - li) nominare il Presidente e il Vice Presidente;

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio precedente e comunque non oltre i 180 giorni per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quarto degli associati o dalla maggioranza del consiglio direttivo; in questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione, anche in solo formato telematico, da inviarsi o pubblicare almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve altresì essere affissa presso la sede sociale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente se nominato; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
6. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali l'Assemblea può votare per scrutinio segreto; per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata per scrutinio segreto su richiesta di almeno 1/3 dei soci o per decisione del Presidente. Nel caso di scrutinio segreto il controllo delle votazioni viene svolto da due scrutatori nominati dall'Assemblea dei soci.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
 2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
 3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Qualora nel corso del triennio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Presidenza, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione, anche telematica, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente se previsto, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte da un Segretario nominato dal Presidente.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga almeno il 50% dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
 - b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - c) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - e) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - f) deliberare l'adesione dell'Associazione a manifestazioni e altre organizzazioni;

- g) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- h) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati;
- i) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- j) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
- k) stabilire la quota sociale annuale;
- l) nominare tra gli associati i responsabili dei vari settori ove necessario;
- m) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più associati lo svolgimento di determinati incarichi o delegare, anche a persone esterne all'Associazione, la soluzione di determinati problemi.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
5. Il Vice Presidente, nominato anch'egli dall'assemblea, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite;
6. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del consiglio direttivo, riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 16 Organo di Controllo

All'Organo di Controllo, se nominato, spetta il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione; deve inoltre sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

L'assemblea può nominare un unico revisore oppure procedere alla nomina di un collegio di tre revisori dei conti.

L'organo di controllo deve redigere la relazione e presentarla all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio di Presidenza e sottoporre sempre all'Assemblea eventuali proposte per il miglior funzionamento della gestione complessiva dell'Associazione.

L'organo di controllo, se nominato, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica per tre anni. L'organo di Controllo è rieleggibile.

Art. 17 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e deliberazione dell'organo di controllo (se presente);

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 18 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 20 Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno de-

volute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Clausola di conciliazione ed arbitrato.

Ogni controversia nascente tra gli associati, ovvero tra gli associati e la società, nonché promossa da o nei confronti di amministratori, componenti degli organi di controllo interno, revisori o liquidatori, in relazione all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle deliberare assembleari, nonché all'esistenza, validità, interpretazione e/o inadempimento del presente Statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e secondo le disposizioni del Regolamento di procedura del Servizio di Mediazione della CCIAA di Pistoia-Prato, iscritto al n. 38 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. In caso di sospensione o cancellazione di detto Organismo dal Registro, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti all'Organismo scelto congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.

Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove il giudizio ovvero da parte di chi, chiamato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi prenda parte, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, con solidarietà attiva a favore delle altre parti.

La presentazione della domanda di conciliazione non preclude comunque l'attivazione di procedure cautelari.

In caso di esito negativo del tentativo di mediazione, la controversia sarà risolta mediante arbitrato amministrato in conformità al Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato secondo detto Regolamento. Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto.

Art. 23 Disposizioni generali

Settori

L'Associazione per il perseguimento degli scopi associativi può essere organizzata in Settori che rivolgono la propria attività ad aree specifiche di intervento.

La costituzione e lo scioglimento dei Settori è deliberata dal Consiglio direttivo.

Responsabili Settori

Ogni Settore ha un Responsabile nominato dal Consiglio direttivo.

Compiti Responsabili Settori

Il Responsabile, coadiuvato dal Consiglio direttivo, deve gestire l'attività del Settore sulla base delle direttive del Consiglio direttivo e relazionare al medesimo sulle attività svolte.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.



Paolo Manni

Andrea Pucini